

## **Sentenza Cassazione n.26617 del 27 giugno 2016 Esercizio abusivo professione dott. comm. e consulente del lavoro.**

La stampa specializzata oggi 28/06/2016 commenta la suddetta sentenza di Cassazione, cerchiamo di fare un po' di chiarezza:

- Il soggetto era legale rappresentante di società di servizi che svolgeva oltre a consulenza contabile anche quella del lavoro (questa si materia riservata come da sempre indicato da parte dell'INT);
- Il soggetto era privo di titolo di studio;
- Non è dato sapere se avesse ottenuto l'autorizzazione alla funzione di intermediario fiscale;
- Non è dato sapere se fosse iscritto ad associazione ex Legge 4/2013;
- L'indagato ha opposto la sentenza della CASS.SS.UU. 2012 che evidenziava che il reato non sussiste se viene specificato in modo chiaro ed inequivocabile: l'attività svolta, le eventuali iscrizioni e non si pongono in atto atteggiamenti tali da indurre a credere di avere determinate abilitazioni (evidentemente il soggetto non ha ottemperato a tutto ciò ed ha basato la propria difesa su basi confutabili).

L'INT non iscrive società che producano reddito d'impresa, ma soggetti (professionisti) che producano reddito professionale ed abbiamo svolto un percorso di studi ed acquisito esperienza tecnico-professionale.

E' inoltre importante avere, a livello personale, l'abilitazione alla funzione di intermediario fiscale (tra gli elementi obbligatori per potere essere iscritto all'INT).

E' necessario seguire con attenzione le indicazioni date in base alla Legge 4/2013: in ogni atto con i clienti ed in ogni rapporto scrivere e dichiarare sempre l'attività svolta (tributarista), i riferimenti alla L.4/2013 ed all'INT (la mancata indicazione è inoltre punibile ai sensi del Codice del consumo)

Ha pertanto un grande valore l'attestato di qualità e quindi aver assolto gli obblighi statuari/legislativi (aggiornamento, polizza, codice deontologico, ecc.).

Si raccomanda di seguire in modo corretto le indicazioni ed assolvere gli obblighi professionali. Si consiglia di eseguire un esame della Vostra situazione, valutate se avete assolto a tutti gli obblighi previsti dallo status di tributaristi INT.

Il Sole 24 Ore pag. 45 Fisco, abilitazione per il commercialista di Antonio Iorio

Il decreto legislativo 139/2005, con il riconoscimento di attività tipiche per gli esperti contabili e i commercialisti, ha portato alla condanna per esercizio abusivo della professione di chi non era abilitato a registrare fatture e a tenere la contabilità. È quanto emerge dalla lettura della sentenza 26617 della Cassazione. La pronuncia è estremamente sintetica e sembra non essere in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite del 2012. In sostanza a un professionista veniva contestato l'esercizio abusivo della professione di commercialista e consulente del lavoro per aver svolto prestazioni di elaborazione della contabilità.

La Cassazione, che ha confermato la condanna inflitta in appello, ha rilevato che la normativa al tempo vigente riservava le attività in questione ai soggetti abilitati all'esercizio della professione di esperto contabile commercialista. Non è noto dalla lettura della sentenza se al professionista fosse stato contestato il fatto di essersi qualificato come soggetto abilitato o meno, circostanza ritenuta importante dalle Sezioni

unite con sentenza 11545 depositata il 23 marzo 2012. Con tale pronuncia, infatti, venne affrontata la rilevanza penale, o meno, delle attività non esclusive relative alla tenuta della contabilità, redazione delle dichiarazioni fiscali se svolte in modo continuativo e organizzato dai non iscritti in albi. Per le Sezioni unite, prima dell'entrata in vigore dell'albo unico, vi era una elencazione specifica delle attività riservate agli iscritti (amministrazione e liquidazione di aziende, perizie e consulenze tecniche, verificazioni in merito all'attendibilità dei bilanci, di conti e scritture e di ogni altro documento contabile dell'impresa e così via). Con il Dlgs 139/2005, invece, è stata individuata una serie di attività «tipiche» per gli iscritti alla sezione B (esperti contabili) e per gli appartenenti alla sezione A (dottori commercialisti) del nuovo Albo tra cui la tenuta e redazione dei libri contabili e fiscali. **L'inserimento non rappresenta però un'attribuzione di esclusiva delle relative attività agli iscritti all'albo.** Così la tenuta della contabilità aziendale e la redazione delle dichiarazioni:

non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di commercialista o di ragioniere, anche se svolte da chi non sia iscritto all'Albo, in modo continuativo, organizzato e retribuito in modo tale da non creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di tale iscrizione;

integrano il reato con riferimento alla professione di esperto contabile e di commercialista nel vigore del Dlgs 139/2005, se le attività sono poste in essere con le caratteristiche sopra descritte in modo tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di iscrizione all'Albo.

Altro articolo anche su Italia Oggi pag. 42 Professioni, la società non salva dall'esercizio abusivo dell'attività di Debora Alberici